

voler entrare nella giustizia o non della domanda, ed è perciò che ha evitato appunto di vedere se le ragioni negative del Ministero in proposito di tale indennità fossero o no giuste; e posciachè quel comune già fece valere le sue ragioni in via amministrativa, credè la Commissione, come dissi, dover ora desso ricorrere davanti ai tribunali competenti.

TECCHIO. Siccome mi pare che il potere esecutivo, tra le varie sue attribuzioni, abbia anche quella di tutore supremo dei comuni, così opino ragionevole cosa che esso potere esecutivo intrometta l'opera sua conciliatrice, perchè nelle vertenze tra le regie aziende e i comuni sia fatta giustizia in via estragiudiziale, e come a dire sommaria ed amichevole, o sia anche promovendo un'equa transazione. Sarebbe strano che un comune, quando il suo diritto pare indubitabile, venisse dal Governo indirettamente costretto ad entrare in una lite, e a subirne quindi i dispendi. Quindi, siccome nel caso concreto il rifiuto o almeno l'indugio ad aderire alle istanze del comune non dipenderebbe sin ora se non che dal ministro di guerra, crederei poter proporre che la petizione venisse trasmessa collettivamente e al ministro di guerra, e al ministro di grazia e giustizia, i quali, esaminatala insieme, potrebbero dare o gli opportuni provvedimenti, od almeno quei consigli che forse potrebbero risparmiare una lite e rendere più pronta la debita giustizia.

GIANONE, relatore. Osserverò che la libertà dei comuni e delle amministrazioni in genere, nella sfera della propria azione, in un elemento della loro competenza, non soffrirebbe che il Ministero loro imponesse l'obbligazione di prestare un'indennità qualunque; perciò, siccome il Ministero pronunciò di già il suo parere che era che non fosse dovuta indennità, siccome non potrebbe obbligare un comune a prestarla, coerentemente a quanto ho già detto, mi pare che questo non sia il caso di trasmettere la petizione al Ministero, salvochè la Camera credesse. . .

BIANCHI A. Io prendo la parola semplicemente per rettificare l'idea del relatore.

Esso crede che il comune debba prestare un'indennità. (No! no!)

GIANONE, relatore. Voleva dire le amministrazioni: se ho detto i comuni, mi sono sbagliato.

PESCATORE. Mi pare che talvolta si faccia abuso dell'idea dei tribunali ordinari; io credo che il comune può aver ragione in questo caso, secondo i precetti della giustizia; ma se ricorre ai tribunali non potrà ottenere giustizia, perchè i tribunali non sono autorizzati a concedere azione contro il Governo. Le regie amministrazioni soltanto in certi casi speciali concedono ai privati azione contro il Governo; ma nella maggior parte dei casi le leggi amministrative confidano che il Governo stesso farà giustizia, e se il Governo decide contro i principii di giustizia, impongono, per dir così, di subirla senza che sia possibile un richiamo ai tribunali ordinari, perchè i legislatori calcolando g'inconvenienti, videro essere inconveniente maggiore aprire indeterminatamente l'azione ai privati contro il Governo, di quello che sia il sottomettere qualche volta i privati stessi alle decisioni ingiuste della pubblica amministrazione.

Non basta dunque che una decisione sia pronunciata dal Governo a carico di un cittadino per tosto credere che questo cittadino abbia un'azione contro il Governo verso i tribunali, bisogna che la legge abbia provveduto a ciò. Nei casi adunque in cui la decisione è ingiusta e che tuttavia il cittadino non abbia azione contro il Governo, qual è l'ufficio del Parlamento, il quale deve esaminare la condotta amministrativa del Governo?

L'ufficio del Parlamento e della Commissione incaricata di ciò dal Parlamento medesimo si è di addentrarsi nei motivi che dettarono al Governo la decisione, e nel caso che ne riconoscesse l'ingiustizia deve non già arrendersi ciecamente alla decisione del Governo perchè tale fu la sua opinione, ma deve provvedere sulla petizione dei cittadini, rimandandola al Ministero, acciò meglio esamini la cosa, e se prima ha pronunciato una decisione ingiusta, procuri di ripararla.

Io dunque non entro nel merito della petizione, perchè il relatore non ci ha fatto conoscere i dati che sarebbero necessari per pronunciare un'opinione decisiva a questo riguardo, dico solo che secondo me potrebbe la Camera rimandare questa petizione alla Commissione medesima, acciò ne riferisse, onde la Camera possa, occorrendo, rimandare questo affare al Ministero perchè faccia giustizia se ne crede il caso.

NOVELLI. Quando il comune di Basaluzzo ha ricorso al Ministero, ha creduto che il ministro di guerra, facendo diritto ai suoi reclami, avrebbe data quell'indennità che credeva essergli dovuta, il ministro non avrà creduto probabilmente che il comune fosse fondato in ragione per chiedere quest'indennità, quindi ha rigettata la domanda.

Ora, che cosa ne avviene? Ne avviene naturalmente che colui, il quale si crede in ragione di pretendere quest'indennità, debba rivolgersi ai tribunali.

Tuttodì accade che privati e così i comuni che sono retti colle stesse leggi dei privati hanno liti istituite contro le aziende del Governo, appunto per indennità, o per altra qualsiasi cagione che credano ad essi dovuta.

Dunque se il comune di Basaluzzo, il quale provoca una provvidenza dal canto del Ministero di guerra intorno ad una indennità che crede essergli dovuta, non ha potuto ottenere questo suo intento, perchè, ripeto, il ministro di guerra non avrà creduto fondata la domanda del comune suddetto, io non trovo altra norma da seguirsi che quella di rivolgersi ai tribunali ordinari, e di intentare un'azione secondo le forme ordinarie dei giudizi.

Non so dunque come si possa insistere a che questa petizione sia nuovamente trasmessa al ministro di guerra con qualsiasi appoggio dal canto della Camera, perchè provveda sopra un oggetto in cui il ministro stesso non ha già creduto di dover provvedere.

FARINA P. Come membro della Commissione io devo far osservare che si è appunto perchè la petizione è sprovvista di documenti che provino aver male giudicato il ministro di guerra, che la Commissione, non potendo giudicare delle ragioni messe in campo dal suddetto comune e dal ministro, non ha creduto di poter fare nessun rinvio al ministro medesimo. Ma ha creduto di avvertire che in mancanza di fatti precisi, od almeno sufficienti, se non precisissimi, per giudicare che il comune di Basaluzzo avesse ragioni prevalenti alla opposizione fatta dal ministro, ha creduto, dico, dover rimettere questa quistione d'indennità, cioè questa quistione del tuo e mio ai tribunali, ai quali spetta naturalmente la decisione di queste controversie.

TECCHIO. Rispondo brevemente e al signor Novelli e al signor Farina. Quanto al signor Novelli, il quale dice che avviene tuttodì che e privati e comuni si trovino in lite colle regie aziende e col Governo, io rispondo che ciò può piacere forse agli avvocati ed ai patrocinatori, ma che certo non dà piacere nè ai comuni, nè al Governo. (ilarità)

NOVELLI. Domando la parola.

TECCHIO. Rispondo poi al signor Farina che sarà anche vero che la petizione si trovi spoglia di quelle indicazioni di